

può accogliersi e che soltanto, in considerazione del perdurare delle contingenze che determinarono il pagamento anticipato delle mensilità di stipendio di cui sopra, possa concedersi il rinvio rispettivamente di sei mesi e di un anno del termine di inizio del recupero delle relative somme da parte dell'Amministrazione;

### Delibera:

a) di rinviare di sei mesi l'inizio del termine di restituzione delle somme percepite dal personale di ruolo per le tre mensilità di assegni di cui sopra, maggiorate dalle somme risultanti a debito del personale stesso dal conguaglio passivo dell'indennità di presenza per effetto della riduzione ad essa apportata dal 1° dicembre 1943, per modo che l'ammortamento del debito a carico del personale sarà effettuato, senza aggravio di interessi, in sette rate uguali, di cui la prima mediante trattenuta sullo stipendio relativo alla partecipazione utili del 1944, e le altre sei rate mediante trattenute sulla 13<sup>a</sup> mensilità degli anni 1945-1946-1947 e sulle quote di partecipazione agli utili dei bilanci 1945-1946-1947.

b) di rinviare parimenti l'inizio del termine di restituzione delle somme percepite dal personale assenzialista per pagamento anticipato delle due mensilità di assegni di cui sopra; pertanto l'ammortamento del debito a carico del personale stesso sarà effettuato, senza aggravio di interessi, in quattro rate di pari importo in modo che, ferma restando la trattenuta sulla tredicesima mensilità degli anni 1945-1946-1947, la rata dovuta nel dicembre 1944 sarà rimborsata mediante trattenuta sulle gratifiche di ca-